

2. I LIVELLI DI SERVIZIO OBIETTIVO

2.1 Quadro di riferimento

Il Programma degli interventi ed il Modello gestionale illustrati nei capitoli seguenti del Piano d'Ambito si fondano sul raggiungimento di determinate condizioni di funzionalità del sistema, individuate dai livelli di servizio obiettivo, ovvero dagli standard cui il servizio dovrà attenersi.

Per standard si intende l'obiettivo, sia esso di carattere strettamente impiantistico che più tipicamente gestionale, che i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione dovranno raggiungere nel tempo, a partire dalla data di affidamento della gestione. I livelli di servizio rappresentano in sintesi la qualità con cui il servizio è erogato agli utenti e il livello di protezione dell'ambiente che la comunità ha deciso di fissare.

Lo stesso rapporto di convenzione che legherà il gestore con l'Autorità d'Ambito sarà basato su tali standard, per cui la tariffa prevista rappresenterà il corrispettivo per un servizio fornito con caratteristiche condivise in maniera chiara e quanto più possibile univoca.

La determinazione dei livelli di servizio obiettivo è compito dell'Autorità d'Ambito, che individua gli indirizzi generali di intervento attraverso gli obblighi derivanti dall'assetto normativo e regolamentare di settore.

Il quadro normativo

Si riporta un elenco delle principali normative di riferimento tenute in considerazione nella stesura del presente Piano:

Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"

Normativa di riferimento nella disciplina della gestione del ciclo integrato delle acque. Il principio ispiratore della normativa risiede nel concetto di gestione integrata del servizio che deve essere condotto secondo i moderni criteri di gestione industriale. Per la realizzazione di tale obiettivo si pone come premessa fondamentale una dimensione territoriale sufficientemente ampia e un conseguente superamento dell'attuale frammentazione, in maniera tale da poter realizzare quelle economie di scala che consentono di poter razionalizzare e ottimizzare la gestione del servizio. Di conseguenza i servizi di gestione saranno unificati, in ciascun Ambito Territoriale Ottimale, sotto nuovi enti gestori che saranno responsabili dell'intero ciclo delle acque.

L'aspetto più innovativo di tale legge rispetto al passato è che gli investimenti necessari per migliorare e gestire le strutture e i servizi devono essere coperti da un adeguato meccanismo tariffario senza alcun sussidio governativo. Gli incrementi annui della tariffa dovranno essere calcolati e previsti secondo il metodo del *price-cap* (limite di prezzo). L'obbligo per il Gestore di dover coprire con i proventi delle tariffe i costi di investimento e di esercizio impone l'adozione di una metodologia coerente e razionale per la definizione degli obiettivi possibili, dei tempi di realizzazione e soprattutto dei costi necessari.

Il fatto che tale onere debba essere sopportato dall'utente, che peraltro trae beneficio dal miglioramento del servizio, e la presenza di limiti imposti all'incremento di tariffa

obbligano l'ente gestore alla definizione di obiettivi di qualità, di livelli minimi di servizio che si pongono come "obblighi contrattuali" nei confronti dell'utenza cui deve essere garantito il soddisfacimento delle legittime aspettative. Il conseguimento di tali obiettivi è possibile solamente con l'adozione di soluzioni efficaci a basso costo realizzate mediante tecnologie innovative, quali modelli integrati avanzati e nuove procedure gestionali, sempre nel rispetto dei principi delle politiche nazionali e comunitarie in materia di tutela delle risorse idriche.

Legge Regione Marche 18 Giugno 1998, n. 18 "Disciplina delle risorse idriche" e s.m.i.

Legge che definisce, per la Regione Marche, i limiti territoriali degli Ambiti Territoriali Ottimali, disciplina la cooperazione tra gli Enti locali ricadenti in ciascun Ambito e detta termini e procedure per l'organizzazione del servizio idrico integrato.

D.P.C.M. 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche"

Con tale decreto sono definite, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 36/94, le metodologie e i criteri cui l'Autorità preposta deve attenersi a completamento ed integrazione delle norme già delineate nella richiamata legge.

In particolare (cap. 1 dell'Allegato al DPCM) sono espresse le linee e le direttive generali inerenti al censimento della risorsa idrica, ai fini di un bilancio della stessa, onde individuare gli squilibri e assicurare e programmare l'equilibrio tra disponibilità e fabbisogni, tenuto conto della priorità d'uso per il consumo umano. La gestione ottimale delle risorse idriche censite deve essere effettuata con la finalità di conseguire la massima efficienza ed efficacia d'uso, tenendo conto della reale disponibilità nel tempo e nello spazio e della concorrenzialità tra usi differenti.

Le soluzioni da adottare saranno individuate secondo criteri di efficienza sotto il profilo economico-sociale e verificate con tecniche di analisi costi-benefici. La programmazione della razionale utilizzazione della risorsa idrica si struttura come un processo operativo di notevole complessità, in cui deve essere raggiunto l'obiettivo di garantire, da un lato, il soddisfacimento della domanda e, dall'altro, la corrispondenza tra qualità della risorsa e uso della stessa.

Nell'ambito della legge 5 gennaio 1994, n. 36 dovrà essere posta particolare attenzione all'aggiornamento del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti. A tale riguardo, la legge presenta aspetti che introducono elementi di novità con riferimento agli obiettivi definiti dalla precedente legge 4 febbraio 1963, n. 129; in particolare vi sono alcuni aspetti fondamentali, precedentemente non considerati, tra cui il contenimento delle perdite e degli sprechi, l'elasticità del servizio, la modulabilità delle portate e dei carichi, l'affidabilità dell'insieme, la conservazione della qualità delle acque nella distribuzione, la necessità di organizzare il servizio idrico in ambiti territoriali ottimali e di gestire in maniera integrata gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione. Vengono quindi descritti i criteri con cui procedere alla revisione del PRGA, che dovrà essere effettuata con riferimento alle unità territoriali di base rappresentate dagli ambiti territoriali ottimali.

Il DPCM fornisce inoltre i criteri cui deve attenersi il gestore del servizio idrico integrato, che deve essere realizzato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Il gestore dovrà garantire i livelli minimi dei servizi riportati dal DPCM organizzando in maniera opportuna il servizio.

D.M. 1° agosto 1996 "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato"

Norma a cui l'Autorità di controllo deve fare riferimento per la determinazione della tariffa reale media in conseguenza della previsione del Piano degli investimenti e del

Modello gestionale (Piano d'Ambito). L'Ambito determina la tariffa reale media del primo esercizio, e di quelli successivi, sulla base delle indicazioni fornite nel D.M., in cui il legislatore definisce il concetto e l'applicazione di "limite di prezzo", inteso come indice percentuale di incremento annuale massimo consentito della tariffa reale media.

Decreto 25 Febbraio 1997, n. 90 "Regolamento recante modalità di applicazione dell'articolo 18, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche"

Note ad integrazione e chiarimento della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come da titolo.

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 "Attuazione della Direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183"

Norma che stabilisce i requisiti di qualità per le acque destinate al consumo umano, per la tutela della salute pubblica e per il miglioramento delle condizioni di vita ed introduce misure finalizzate a garantire la difesa e la protezione delle risorse idriche. In particolare, i requisiti di qualità delle acque sono definiti in base sia a valori di concentrazione massima ammissibile (che non può essere superata), sia mediante valori guida che costituiscono gli obiettivi cui tendere.

La legge inoltre definisce i tipi di aree di salvaguardia distinguendole rispettivamente in *zone di tutela assoluta* (raggio di estensione minima di 10 metri con riferimento al punto di captazione), *zone di rispetto* (raggio di estensione minima pari a 200 metri) e *zone di protezione* (in cui si possono adottare provvedimenti di limitazione circa gli insediamenti e le attività produttive). In particolare, le zone di tutela assoluta devono essere recintate, mentre nelle zone di rispetto devono essere limitate e regolamentate in maniera opportuna le attività e gli insediamenti di potenziale pericolo per la risorsa idrica.

La norma definisce, quindi, le competenze statali e regionali in materia di regolamentazione tecnica e amministrativa e pone alcune basi metodologiche circa i controlli necessari per la tutela della risorsa idrica destinata all'uso potabile.

D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515 "Attuazione della direttiva CEE n. 75/440 concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile"

Normativa che individua per le acque superficiali utilizzate o destinate alla potabilizzazione tre categorie, definite A1, A2, A3, cui corrispondono per le caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, i valori limite indicati nel DPR. In funzione della categoria nella quale le acque dolci superficiali sono classificate, ai fini della loro potabilizzazione, devono essere eseguiti gli opportuni trattamenti indicati nel DPR.

Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e s.m.i.

Decreto di recepimento della direttiva comunitaria n. 83 del 1998 relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. A partire dal 25 dicembre 2003 (art. 15) le acque distribuite ad uso potabile devono essere conformi ai nuovi valori di parametro stabiliti dal DL, sostitutivi di quelli fissati dal DPR 236/88.

Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"

Decreto che individua nel corpo idrico ricettore l'elemento in base al quale definire il livello di trattamento cui il refluo deve essere sottoposto prima dello scarico finale. Il decreto in particolare provvede alla definizione del concetto di "aree sensibili".

In generale il trattamento cui devono essere sottoposti i reflui deve essere almeno di tipo secondario, anche se il decreto stabilisce che per le aree sensibili occorre prevedere un "trattamento più spinto". Il decreto definisce come "trattamento appropriato" quel trattamento delle acque reflue urbane effettuato mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della stessa direttiva e di altre direttive comunitarie.

A complemento di quanto esposto, il decreto ribadisce che per le reti fognarie vanno prese in considerazione le prescrizioni relative al trattamento delle acque reflue. In particolare la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti va effettuata tenendo conto anche della limitazione dell'inquinamento delle acque recipienti dovuto a tracimazioni causate da piogge violente. Poiché non è possibile costruire reti fognarie e impianti di trattamento in modo che tutte le acque reflue possano essere trattate in situazioni di piogge singolarmente abbondanti, il decreto prevede che possano essere decise misure specifiche per contenere l'inquinamento prodotto in tali eventi meteorici. Tali provvedimenti possono essere basati sui tassi di diluizione o sulla capacità rispetto alla portata di tempo asciutto, o possono specificare un numero accettabile di tracimazioni l'anno.

Il decreto stabilisce inoltre che l'immissione di scarichi di reflui industriali in reti fognarie ed impianti di trattamento delle acque reflue deve essere regolamentata e autorizzata, nonché deve soddisfare ai requisiti descritti. Sono inoltre riviste le disposizioni del DPR 236/88 in materia di protezione delle risorse idriche destinate al consumo umano, quindi ridefinite le aree di salvaguardia, le zone di tutela assoluta, le zone di rispetto e le zone di protezione.

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 258 "Disposizioni correttive e integrative del DL 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della Legge 24 aprile 1998, n. 128"

Aggiornamento e integrazioni al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

Decreto 8 gennaio 1997, n. 99 "Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature"

Regolamento che ha come oggetto i criteri e metodi in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature; inoltre pone le linee guida per l'effettuazione delle rilevazioni ed organizzazione del relativo sistema di monitoraggio e per la stesura dei rapporti annuali sulle perdite che il gestore deve trasmettere al Ministero dei LL.PP.

Lo stesso Regolamento impone che, dall'esito dei bilanci dei volumi, il gestore procederà ad una specifica campagna di ricerca perdite al fine di ridurre lo spreco di risorsa (rete d'acquedotto) o l'inquinamento dell'ambiente (rete fognaria).

Circolare 24 febbraio 1998 "Nota esplicativa al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 8 gennaio 1997, n. 99, recante: Regolamento sui criteri e sul metodo in base al quale valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature"

Note esplicative ed integrative al metodo di calcolo illustrato nel Regolamento di cui al titolo.

D.P.R. 23 agosto 1982, n. 854 "Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/33 relativa ai contatori di acqua fredda"

Indirizzi per la dotazione, presso le derivazioni della rete acquedottistica, di contatori a norma.

D.P.C.M. 29 aprile 1999 "Schema generale per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato"

Schema generale per la predisposizione della Carta dei servizi a cui devono fare riferimento tutti gli estensori delle Carte dei servizi nel comparto idrico.

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e s.m.i.

Norma di riferimento per le attività di progettazione, appalto ed esecuzione di opere pubbliche, che va tenuta in debito conto e rispettata in ogni momento e in ogni fase dei lavori.

D.M. 31 dicembre 1988, n. 17 "Ammortamenti, tabelle per imprese arti e professioni ecc."

Decreto che stabilisce le aliquote da considerare per il conteggio degli ammortamenti dei cespiti per le aziende operanti nel settore idrico.

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Norma di riferimento per le autonomie locali; prevede il riassetto e la riorganizzazione delle stesse, nonché compiti, responsabilità e competenze.

Legge Finanziaria 2002 (L. 448/2001 - Art. 35 " Norme in materia di servizi pubblici locali")

Legge di riforma dei servizi pubblici locali.

Linee guida e politiche dell'Autorità di Ambito

Gli indirizzi generali di intervento dell'Autorità di Ambito dipendono da tre fattori principali, che possono essere riassunti nelle definizioni seguenti.

Il primo è dato dagli **Obblighi esistenti**, derivanti dall'assetto normativo e regolamentare di settore attualmente vigente. Il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi previsti costituisce evidentemente un elemento imprescindibile nell'individuazione delle criticità e quindi degli interventi da attuare. E' obbligo del gestore rispettare tutta la normativa esistente in materia di progettazione, esecuzione e gestione delle opere e del servizio idrico integrato nel suo complesso, con particolare riferimento alla tutela della salute umana, alla protezione e preservazione dell'ambiente e alla sicurezza nei confronti dei lavoratori e degli utenti. Fra gli obblighi esistenti in sede di programmazione devono intendersi quelli derivanti da:

- *Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e s.m.i., la cui recente entrata in vigore ha cessato l'efficacia del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, per quanto riguarda i parametri da rispettare sulla qualità delle acque potabili;*
- *Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e s.m.i., "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", per quanto*

riguarda i limiti da rispettare sulla qualità degli scarichi e i trattamenti appropriati per le acque reflue urbane;

- *Piano regionale di Tutela delle Acque della Regione Marche*, strumento attuativo del D.L. 152/99, la cui prima fase, relativa alle acque superficiali, è stata approvata con D.C.R. n. 302 del 29 febbraio 2000 e pubblicata sul B.U.R. Marche, supplemento n. 23 del 29/05/2000.

Agli obblighi esistenti si aggiungono le eventuali nuove norme e regolamenti che potrebbero essere probabilmente introdotti nell'orizzonte temporale del Piano. La previsione di nuovi obblighi costituisce un fattore di rilievo nella definizione degli interventi da inserire nel Piano e l'importanza delle previsioni sulla modifica e l'introduzione di nuovi livelli di servizio da rispettare rappresenta un elemento di discrezionalità legato ad una valutazione complessiva delle necessità di intervento dell'Ambito. Si tratta di **Obblighi prevedibili**, connessi all'introduzione di:

- nuove normative comunitarie;
- nuove normative nazionali;
- nuove normative regionali;
- decreti attuativi della normativa esistente.

Un ulteriore elemento che può condizionare la definizione degli indirizzi generali di intervento è dato dai vincoli derivanti dall'attività programmatica dell'Autorità di Ambito. Gli **Obblighi pianificabili** sono quelli già previsti da normative e regolamenti vigenti, per i quali i tempi di attuazione sono demandati all'Autorità nella definizione del Programma degli interventi. Esempi relativi a tale categoria sono gli obblighi derivanti da:

- *D.P.C.M. 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche"*, il quale definisce, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge 36/94, le metodologie e i criteri cui l'Autorità preposta deve attenersi a completamento ed integrazione delle norme già delineate nella richiamata legge. L'allegato 1/8 del DPCM definisce i "Livelli minimi dei servizi che devono essere rispettati in ciascun Ambito Territoriale Ottimale" senza porre vincoli temporali per il relativo conseguimento; i tempi per assicurare il raggiungimento dei predetti livelli minimi di servizio sono in stretta relazione con il Programma degli interventi di cui all'art. 11, comma 3 della Legge 36/94;
- *Indirizzi politici dell'Autorità d'Ambito*, legati alla volontà di soddisfare il complesso delle preferenze della popolazione dell'Ambito; si tratta di indicazioni generali sulle caratteristiche del servizio idrico che devono essere assunte nella definizione del Piano, per stabilirne la strategia e le priorità di intervento.

In particolare, relativamente a questo ultimo punto, si riporta di seguito un estratto della deliberazione n. 2 dell'Assemblea dell'Autorità di Ambito del 10 gennaio 2001, che ha fissato gli indirizzi e le linee guida cui informare l'attività di pianificazione del servizio sul territorio dell'Ambito.

"... omissis ... In particolare vanno segnalate alcune priorità, quali:

- *Gli interventi strutturali per il superamento dell'emergenza idrica.*
- *La connessione delle reti idriche esistenti, che si sono sviluppate negli ultimi decenni senza una pianificazione su scala sovracomunale, al fine di far fronte a temporanee emergenze idriche, dettate da scarsità della risorsa e dai fenomeni di inquinamento.*
- *La ristrutturazione delle reti idriche esistenti, al fine di conseguire obiettivi di risparmio idrico, così come dettati dalla legge 36/94.*

- Il completamento del sistema di depurazione delle acque reflue, con la realizzazione dei collettori ancora mancanti; la razionalizzazione del sistema dei depuratori e l'individuazione di eventuali soluzioni alternative per i centri più piccoli o isolati.
- Un piano per la salvaguardia ed il recupero della risorsa idrica, che preveda:
 - a) la tutela delle captazioni esistenti da rischi di inquinamento;
 - b) il risanamento, ove possibile, delle falde inquinate;
 - c) un piano per la salvaguardia dei corsi fluviali, al fine di evitare l'inquinamento indiretto delle falde.
- Il completamento, per tratti funzionali, dello schema idrico principale dell'ATO 3, rappresentato dall'acquedotto del Nera e dalla sua connessione con l'invaso di Castreccioni.
- L'incentivazione del sistema della doppia condotta nelle nuove aree di insediamento abitativo e industriale. ... omissis ...".

2.2 Livelli di servizio obiettivo

Gli obiettivi principali del Piano sono stati individuati a partire dai risultati della ricognizione, sulla base della normativa esistente e in seguito all'analisi del territorio in termini di domanda e offerta di servizi e disponibilità della risorsa.

Dal quadro complessivo della situazione attuale discendono gli obiettivi quantitativi del Piano; questa è una fase molto importante e delicata nella stesura del Piano, in quanto occorre conciliare il raggiungimento dei livelli di servizio imposti dalla normativa, gli obblighi previsti per la tutela dell'ambiente, la situazione oggettiva del servizio e le risorse finanziarie disponibili. Non sempre, infatti, risulta possibile raggiungere i risultati auspicabili, e quindi occorre adeguare gli obiettivi alle concrete possibilità di intervento ed alla loro sostenibilità economica e sociale.

Come già evidenziato esistono standard, come quelli sulla qualità delle acque potabili o sugli scarichi delle acque depurate, imposti dalla normativa vigente. Il raggiungimento e il mantenimento dei livelli di servizio che ne derivano, a meno di deroghe temporanee, sono in tal caso obbligatori, indipendentemente dall'intervento dell'Autorità di Ambito e dai contenuti della Convenzione di affidamento della gestione. Ad essi si affiancano i livelli minimi di servizio previsti da normative e regolamenti, come il DPCM 4/3/96, per i quali non viene esplicitamente indicato alcun limite temporale di raggiungimento, i cui tempi di attuazione sono individuati dal Programma degli interventi.

Esistono, poi, i livelli di servizio previsti dalla Carta del servizio idrico integrato, secondo lo schema generale fornito dal DPCM 29/4/99, che il gestore dovrà raggiungere e mantenere nei termini fissati dal Disciplinare tecnico.

Esistono infine livelli di servizio fissati dall'Autorità di Ambito, individuati tenendo conto di particolari esigenze degli utenti, peculiari dell'Ambito, e degli indirizzi politici dell'Autorità.

Di seguito vengono elencati i principali livelli di servizio adottati come base in sede di pianificazione. Si possono distinguere due categorie di obiettivi:

- standard tecnici;
- standard organizzativi.

Standard tecnici

Gli obiettivi strutturali sono legati ai progetti di intervento contenuti nel Piano d'Ambito che il gestore deve realizzare durante l'intero arco della gestione per

raggiungere i livelli di servizio prefissati. Tali obiettivi, quantificabili attraverso gli standard tecnici, originano due tipologie di investimento:

- interventi necessari per il raggiungimento dei livelli di servizio fissati in merito all'erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (Raggiungimento Standard);
- interventi necessari per il mantenimento dei livelli di servizio fissati, ovvero manutenzioni straordinarie volte a conservare la capacità produttiva e funzionale degli impianti esistenti (Mantenimento Standard).

Il controllo della puntuale e corretta realizzazione del Piano degli interventi avviene attraverso il monitoraggio diretto su una serie di variabili tecniche, definite appunto per consentire la verifica del raggiungimento degli standard tecnici indicati nel presente Piano.

La Tabella 2.1 riporta l'elenco delle variabili tecniche, divise per servizio (acquedotto, fognatura, depurazione, gestionale/generale), ed il tipo di controllo che verrà effettuato. Le variabili indicate si riferiscono alla situazione media dell'intero Ambito; gli standard specifici nonché le modalità di controllo relative ai tre gestori individuati sono riportati e dettagliatamente commentati nel Disciplinare tecnico.

Per alcune variabili tecniche è possibile quantificare l'obiettivo da raggiungere sulla base del valore di partenza rilevato durante la fase di ricognizione; **tale valore obiettivo si intende da raggiungere entro un orizzonte temporale coincidente con i primi cinque anni di pianificazione.** L'aggiornamento annuale del data base delle infrastrutture e dell'inventario dei cespiti consentirà di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi in sede di revisione del Piano.

Per altre variabili non è possibile, in questa fase, definire a priori un obiettivo misurabile; l'Autorità pertanto, al fine di verificare la corretta attuazione del Piano, procederà ad un controllo basato sull'analisi diretta dei progetti e sull'importo investito (per gli interventi il cui importo previsto è inferiore a 500.000 euro) o solamente sull'importo investito, per gli interventi il cui importo previsto risulta superiore a 500.000 euro. A tal fine il gestore è tenuto a presentare all'Autorità, per gli investimenti sottoposti a tale verifica, i progetti preliminari ad essi relativi prima dell'avvio degli interventi.

Esiste infine un'ultima categoria di variabili tecniche per le quali non verrà verificato né l'obiettivo raggiunto, né il progetto ma solamente l'importo speso.

La procedura di controllo degli interventi e degli investimenti realizzati dal gestore avrà il duplice fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Autorità e di ridefinire lo sviluppo tariffario alla luce del riallineamento del capitale effettivamente investito.

Tabella 2.1
STANDARD TECNICI

n.	Variabile Tecnica	Tipo di controllo	Unità di misura	Valore attuale	Valore obiettivo
SERVIZIO ACQUEDOTTO					
1	Copertura del servizio	Obiettivo/Importo	ab. serviti/ab. tot.	90%	95%
2	Protezione delle fonti	Progetti/Importo	opere di presa con protezione	<100%	100%
3	Capacità di compenso dei serbatoi	Obiettivo/Importo	l/ab. x giorno	-	≥150
4	Riduzione perdite	Obiettivo/Importo	Volumi persi/ Volumi prodotti	46%	30%
5	Funzionalità reti e impianti	Progetti/Importo	-	-	-
6	Razionalizzazione reti e interconnessioni	Progetti/Importo	-	-	-
7	Studi e ricerca nuove fonti	Progetti/Importo	-	-	-
8	Messa a norma e nuovi impianti di trattamento	Progetti/Importo	-	-	-
9	Mantenimento standard servizio acquedotto	Importo	-	-	-
SERVIZIO FOGNATURA					
10	Copertura del servizio	Obiettivo/Importo	ab. serviti/ab. tot.	79%	85%
11	Funzionalità reti e impianti di sollevamento	Progetti/Importo	-	-	-
12	Mantenimento standard servizio fognatura	Importo	-	-	-
SERVIZIO DEPURAZIONE					
13	Copertura del servizio	Obiettivo/Importo	A.E. serviti/A.E. totali	51%	80%
14	Razionalizzazione servizio di depurazione	Progetti/Importo	-	-	-
15	Funzionalità degli impianti	Progetti/Importo	-	-	-
16	Mantenimento standard servizio depurazione	Importo	-	-	-
GESTIONALE/GENERALE					
17	Estensione organizzazione a contatori	Progetti/Importo	utenze fornite di contatori a norma	<100%	100%
18	Beni strumentali e d'impresa	Progetti/Importo	-	-	-
19	Estensione telecontrollo	Progetti/Importo	-	-	-
20	Sistema informatico centrale	Progetti/Importo	-	-	-
21	Consulenze, sicurezza, qualità	Importo	-	-	-

Fonte: Elaborazioni ATO3, 2003

Standard organizzativi

Gli standard organizzativi definiscono i livelli minimi di qualità del servizio ai quali il gestore deve conformarsi nell'espletamento delle proprie attività. Per ciascun fattore di qualità viene identificato un indicatore del livello di servizio misurabile in termini quantitativi ed il valore obiettivo da mantenere o da raggiungere nel corso della gestione. La specificazione di standard di qualità consente di definire misure soglia degli indicatori il cui superamento comporta la corresponsione di penalità o di rimborsi all'utente.

Seguendo l'impostazione dello "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato" (D.P.C.M. 29/4/1999) i fattori di qualità individuati sono stati suddivisi in sei classi:

- avvio del rapporto contrattuale;
- accessibilità del servizio;
- gestione del rapporto contrattuale con l'utente;
- continuità del servizio;
- qualità dell'acqua erogata;
- qualità dell'acqua depurata.

In Tabella 2.2 sono elencati gli standard organizzativi per tipologia ed il valore obiettivo che il gestore si impegna a garantire entro i primi cinque anni di orizzonte del Piano. La metodologia di controllo e la definizione delle penalizzazioni in caso di mancato rispetto degli standard garantiti sono riportati nel Disciplinare tecnico.

Laddove il valore obiettivo sia indifferenziato rispetto ai tre gestori individuati per l'intero Ambito esso viene riportato nella tabella; per quegli standard il cui valore obiettivo è diverso fra i tre gestori si rimanda al Disciplinare tecnico specifico del singolo Gestore.

Tabella 2.2

STANDARD ORGANIZZATIVI

n.	Fattori di qualità	Indicatori dei livelli di servizio	Valore obiettivo	Note
<i>Avvio del rapporto contrattuale</i>				
1	Tempo di preventivazione	Tempo massimo a decorrere dalla richiesta documentata da parte dell'utente	Senza sopralluogo: 15 gg. lavorativi Con sopralluogo: 30 gg. lavorativi Lavori complessi: 40 gg. lavorativi	Per lavori complessi si intendono quelli con necessità di più sopralluoghi e/o interventi sulla rete
2	Tempo di esecuzione dell'allacciamento	Tempo massimo tra l'accettazione del preventivo e l'esecuzione dell'allacciamento, al netto di eventuali autorizzazioni	Acquedotto: 20 gg. lavorativi Fognatura: 30 gg. lavorativi	In caso di lavori complessi, che necessitano interventi di estensione o adeguamento della rete, i tempi verranno comunicati all'utente di volta in volta
3	Tempo per l'attivazione o riattivazione della fornitura	Tempo massimo tra la definizione del contratto e l'attivazione della fornitura o la riapertura del contatore (senza modifica della portata) o la riattivazione della fornitura in caso di subentro	10 gg. lavorativi	Esclusi i casi in cui l'attivazione della fornitura è subordinata all'esecuzione di un nuovo allaccio
4	Tempo per la cessazione della fornitura	Tempo massimo per la cessazione della fornitura	10 gg. lavorativi	-
<i>Accessibilità al servizio</i>				
5	Apertura degli sportelli dedicati o partecipati	Numero di sportelli al pubblico e orario di apertura settimanale	N° sportelli: vedi DT Orario apertura: vedi DT	-
6	Svolgimento pratiche per via telefonica	Numero di ore settimanali di attivazione del servizio svolgimento pratiche/informazioni per via telefonica	Svolgimento pratiche: 25 ore settimanali Informazioni: 55 ore settimanali	-
7	Forme e modalità di pagamento	Differenziazione delle forme e modalità di pagamento	- Uffici postali - Domiciliazione bancaria - Sportelli bancari convenzionati - Sportelli gestore (per lavori)	Gli sportelli bancari convenzionati saranno adeguatamente pubblicizzati sulle bollette.
8	Attesa agli sportelli	Tempo massimo di attesa agli sportelli	30 minuti	-
9	Risposta alle richieste scritte degli utenti	Tempo massimo di prima risposta a quesiti e richieste di informazioni scritte	Senza sopralluogo: 15 gg. lavorativi Con sopralluogo: 30 gg. lavorativi	-
10	Risposta ai reclami scritti	Tempo massimo di prima risposta ai reclami scritti	Senza sopralluogo: 15 gg. lavorativi Con sopralluogo: 30 gg. lavorativi	-

Tabella 2.2 (segue)

STANDARD ORGANIZZATIVI

n.	Fattori di qualità	Indicatori dei livelli di servizio	Valore obiettivo	Note
<i>Gestione del rapporto con l'utente</i>				
11	Fatturazione	Numero minimo di fatturazioni annuali	4 (bolletta trimestrale)	-
12	Lettura contatori	Numero minimo di letture annuali dei contatori da parte del Gestore	2 (semestrale)	-
13	Rettifiche di fatturazione	Tempo massimo per la rettifica della fatturazione dalla comunicazione dell'utente e di restituzione dei pagamenti in eccesso	20 giorni	La rettifica della fatturazione ed il rimborso possono essere effettuati con la fattura successiva, salvo espressa diversa richiesta da parte dell'utente
14	Verifica del contatore	Tempo massimo per la verifica del contatore su richiesta dell'utente	20 giorni	-
15	Verifica del livello di pressione	Tempo massimo per la verifica del livello di pressione sulla rete su richiesta dell'utente	20 giorni	-
<i>Continuità del servizio</i>				
16	Interventi programmati	Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura	48 ore	Preavviso tramite affissione di avvisi, annunci su quotidiani, radio e televisioni locali
17	Sospensioni programmate	Durata massima delle interruzioni programmate della fornitura	12 ore	Per interruzioni del servizio superiori alle 12 ore il Gestore provvede a garantire l'erogazione dei servizi all'utenza mediante sistemi alternativi
18	Pronto intervento	Tempo massimo intercorrente tra la segnalazione da parte dell'utente e il primo intervento	2 ore	Il Gestore deve garantire un servizio di reperibilità 24 ore su 24 per allarmi o segnalazioni
19	Riparazione guasti	Tempo massimo per le riparazioni a decorrere dalla segnalazione del guasto	Impianti: 12 ore Tubazioni con DN < 300mm: 12 ore Tubazioni con DN > 300mm: 24 ore	Nel caso di rigurgiti delle reti fognarie nere la riparazione e/o gli interventi di pulizia e spurgo devono essere effettuati entro 24 ore
20	Attivazione servizio di emergenza	Tempo limite di sospensione del servizio idropotabile per l'adozione del servizio sostitutivo di emergenza	12 ore	In caso di sospensioni del servizio dovute a crisi idrica quantitativa o qualitativa il Gestore è tenuto a darne adeguato preavviso all'utenza
<i>Qualità dell'acqua erogata</i>				
21	Qualità dell'acqua erogata	N° parametri fuori norma	0	Standard relativo ai controlli dell'A.USL competente
<i>Qualità dell'acqua depurata</i>				
22	Qualità dell'acqua depurata	N° parametri fuori norma	0	Standard relativo ai controlli dell'ARPAM

Fonte: Elaborazioni ATO3, 2003

2.3 Criticità per il raggiungimento degli standard

Definizione delle criticità

Una volta noti la capacità produttiva ed i livelli di funzionalità delle strutture e degli impianti che rientrano nella gestione del servizio idrico integrato, fissati i livelli di servizio che dovranno essere garantiti all'utenza, vengono individuate le situazioni di criticità sulle quali è necessario intervenire con il Programma degli interventi.

La Regione Marche, con D.G.R. n. 2239 del 25/09/2001, ha prodotto un documento metodologico per la redazione dei Piani d'Ambito; in tale documento si evidenzia la necessità di collegare i progetti di intervento alla risoluzione di specifiche criticità, essendo queste definite come le circostanze di carattere particolare o generale, impiantistiche ed infrastrutturali che, se non oggetto di appropriati interventi tecnici ed organizzativi, portano il sistema nel suo complesso ad almeno una delle seguenti condizioni:

- disattendimento diretto od indiretto dei livelli di servizio previsti dalle normative o dalle disposizioni locali;
- impossibilità di mantenere inalterato nel tempo uno o più livelli di servizio raggiunti.

In relazione a quanto sopra, la valutazione del fabbisogno di progettualità dell'Ambito è stato filtrato attraverso le seguenti cinque categorie di criticità:

- A) Potenziale pericolo per la Salute Pubblica;
- B) Danno progressivo e permanente per l'ambiente con depauperamento della risorsa ambientale;
- C) Inadeguatezza generica dei livelli di servizio;
- D) Danni a persone o cose;
- E) Sofferenza gestionale-organizzativa.

Ciascuna categoria di criticità è ulteriormente specificata secondo 23 classi, a ciascuna delle quali corrisponde un codice specifico, la cui descrizione è rappresentata nell'Appendice 6 del presente Piano.

Le criticità del servizio acquedotto

L'analisi del sistema di approvvigionamento idropotabile evidenzia una situazione di dipendenza dell'Ambito da una fonte di approvvigionamento esterna, l'Acquedotto del Tennacola, che fornisce acqua potabile ai Comuni di Civitanova Marche e Montecosaro. Non si prevede nel breve di riuscire a colmare questo *deficit* tra risorsa disponibile e fabbisogno da soddisfare, determinato da una cattiva qualità delle acque di falda nel basso bacino del Chienti. Nel lungo periodo, invece, il completamento dell'Acquedotto del Nera e la sua interconnessione con quello di Castreccioni dovrebbero contribuire in maniera sensibile alla riduzione di tale criticità.

Le principali criticità riscontrate sono legate all'*inquinamento* da nitrati ed eccezionalmente pesticidi delle acque captate dai campi pozzi di alcuni Comuni (Castelfidardo, Corridonia, Macerata, Montecosaro, Morrovalle, Osimo, Pollenza, Tolentino) e alla presenza di organo-alogenati nelle acque di falda del Comune di Civitanova Marche. Delicata risulta anche la situazione dei Comuni dell'area montana e pedemontana, per la presenza di sporadici episodi di inquinamento batteriologico in alcune sorgenti (Caldarola, Castelsantangelo sul Nera, Cingoli, Pievebovigliana,

Pieveterina, San Severino Marche, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Visso), specie dopo piogge di forte intensità. Questi fenomeni sono dovuti in gran parte alla superficialità delle fonti, accompagnata dalla carenza di specifiche opere di protezione e salvaguardia.

Il dato sulle *perdite* risulta critico non tanto per il suo valore, che non si discosta dai valori medi nazionali, quanto per il fatto che molte delle gestioni esistenti non hanno idonei strumenti di misura per la sua esatta determinazione e non esiste una efficace politica di ricerca e monitoraggio delle perdite idriche, sia contabili che fisiche. Allarmante risulta il dato relativo al Comune di Civitanova Marche (50%), che evidenzia una situazione di scarsa manutenzione delle reti, sulle quali si dovrà intervenire in maniera determinante.

L'estrema polverizzazione delle fonti di approvvigionamento, in particolare nell'area montana, determina l'esistenza di numerosi impianti di disinfezione che trattano volumi esigui. Ciò comporta elevati oneri per le opere di salvaguardia e numerosi interventi di *adeguamento alle normative* igienico-sanitarie e a quelle sulla sicurezza per gli impianti di sollevamento e i serbatoi.

L'attuale configurazione del sistema acquedottistico, con scarse o del tutto assenti *interconnessioni* di rete, non favorisce la compensazione tra fonti diverse, alternative o complementari che siano, ed una loro intercambiabilità in condizioni di emergenza.

Una ulteriore criticità, in particolare per le attuali gestioni in economia, è legata alla scarsa *conoscenza* della realtà impiantistica esistente, con la conseguente mancanza di documentazione tecnica, mappatura e informatizzazione di reti e impianti.

I sistemi di misura e *telecontrollo* non sono ancora sufficientemente diffusi e ciò si riflette su una difficoltà di monitoraggio del funzionamento del sistema e delle perdite e su una peggiore qualità del servizio con maggiori costi operativi per il personale.

La presenza di alcuni tratti di condotte obsolescenti e in cattivo stato di funzionamento determina problemi di perdite e rotture frequenti, con la conseguente necessità di notevoli interventi di *manutenzione straordinaria* sulle reti.

Le criticità del servizio fognatura

Le criticità relative ai sistemi fognari a livello di Ambito sono legate alla capacità del sistema di collettare e convogliare a depurazione le acque reflue e garantire la sicurezza idraulica delle aree servite, prevenendo fenomeni di allagamento a fronte di eventi meteorici di elevata intensità.

Il dato sulla *copertura* del servizio, pur considerando la notevole percentuale di abitanti residenti in case sparse, per i quali l'allacciamento alla rete fognaria non risulta di estrema urgenza, evidenzia margini di ottimizzazione.

La presenza di alcuni tratti di condotte obsolescenti e in cattivo stato di funzionamento determina problemi di perdite e rotture frequenti, con la conseguente necessità di notevoli interventi di *manutenzione straordinaria* sulle reti e i collettori fognari.

Una ulteriore criticità, legata al fatto che la maggior parte delle reti fognarie sono attualmente gestite in economia o sono state solo di recente affidate ai gestori "industriali", è legata alla scarsa *conoscenza* della realtà impiantistica esistente, con la conseguente mancanza di documentazione tecnica, mappatura e informatizzazione di reti e impianti.

I sistemi di *telecontrollo* dei sollevamenti fognari non sono ancora sufficientemente diffusi.

Le criticità del servizio depurazione

Nel territorio dell'Ambito la situazione del servizio di depurazione è piuttosto variegata, sia per quanto riguarda la dotazione impiantistica che per la tipologia dei processi. Il dato medio sulla *copertura* del servizio, calcolato rapportando gli abitanti residenti serviti con il totale dei residenti, risulta pari al 51%, evidenziando una urgente necessità di interventi per l'adeguamento alle normative e lo sviluppo del servizio, solo in parte mitigata dall'effetto di alcune strutture impiantistiche al momento in fase di realizzazione. Le situazioni più critiche si riscontrano nei Comuni di Montefano e Filottrano, nei quali il servizio di depurazione delle acque reflue risulta ancora del tutto assente, e in quelli di Montecosaro e Morrovalle, per i quali sono attualmente in corso di realizzazione collettamenti al depuratore principale di Civitanova Marche.

Una ulteriore criticità è rappresentata dalla grande *frammentazione* degli impianti di depurazione esistenti: la maggior parte degli impianti in esercizio ha una potenzialità inferiore ai 2.000 A.E. e non presenta caratteristiche di efficienza adeguate, per cui esistono ampi margini di intervento per la razionalizzazione e l'ottimizzazione del servizio.

2.4 La strategia di intervento

Sulla base delle considerazioni emerse a seguito della ricognizione, considerati i vincoli imposti dalla normativa esistente e in seguito all'analisi della domanda e della risorsa disponibile, la strategia di intervento a livello di Ambito è stata elaborata secondo gli indirizzi riportati di seguito.

Miglioramento qualitativo della risorsa

L'analisi della situazione esistente, quale risulta dalla ricognizione, denuncia la presenza di alcune fonti di approvvigionamento sia con episodi di inquinamento, sia con parametri in deroga alle disposizioni legislative.

La strategia generale del piano, orientata verso l'erogazione di un servizio con elevati standard di affidabilità, impone tutte le azioni necessarie per recuperare e riqualificare gli approvvigionamenti idropotabili ed in casi estremi la sostituzione e la dismissione di quelle fonti che hanno storicamente avuto episodi di inquinamento, o che erogano attualmente risorsa con parametri chimico-fisici in deroga ai parametri di legge.

A questa priorità di intervento si affianca lo studio per la ricerca e l'attivazione di nuove fonti di captazione integrative o alternative.

Razionalizzazione ed interconnessione delle reti

Alla luce della più recente normativa del settore, è necessario predisporre e valutare le condizioni per realizzare un ottimale grado di interconnessione dei sistemi, al fine di aumentarne l'elasticità e l'affidabilità a livello strutturale. Attraverso una razionalizzazione delle interconnessioni di rete ed una integrazione delle fonti di approvvigionamento, infatti, i sistemi acquedottistici divengono in grado di garantire adeguati livelli di servizio anche in condizioni di punta della domanda, grazie alla possibilità di approvvigionamenti alternativi.

Estensione del servizio idropotabile e raggiungimento dei livelli minimi di servizio

Il territorio dell'Ambito evidenzia una esigenza di estensione della copertura del servizio di acquedotto a frazioni, aree rurali e di espansione e la necessità di

adeguamento del servizio in zone scarsamente servite. A queste esigenze si va incontro con appropriati interventi di ampliamento delle reti distributive ed incremento della capacità di compenso dei serbatoi, al fine di garantire all'utenza i livelli minimi di dotazione previsti dal DPCM 4/3/96.

Riduzione delle perdite di acqua dalle tubazioni

Nell'immediato futuro è previsto un ulteriore rafforzamento della politica di riduzione delle perdite, sia contabili sia fisiche, su tutto il territorio dell'Ambito, in modo da intervenire sia sulle perdite "amministrative" (volumi non contabilizzati) che su quelle effettive (perdite di acqua dalle tubazioni).

La riabilitazione o sostituzione delle tubazioni in stato di conservazione insufficiente, contestualmente alla fornitura di sistemi di monitoraggio e telecontrollo, all'attuazione di campagne di ricerca mirate all'individuazione delle perdite ed all'installazione di nuovi contatori di misura laddove mancanti o malfunzionanti, consentirà di ridurre le perdite sulle reti, con un corrispondente recupero dei volumi che attualmente vengono dispersi, fino al conseguimento dell'ambizioso obiettivo del 30% medio a livello dell'intero Ambito.

Va infatti sottolineato che il volume recuperato consente sia una riduzione dei costi operativi sia il contenimento degli investimenti per la ricerca di risorsa a copertura del deficit di approvvigionamento. La politica di investimenti mirati ad un potenziamento della captazione viene pertanto orientata alla costituzione di una riserva di potenzialità produttiva, in linea con il raggiungimento di elevati standard di affidabilità del servizio.

Estensione della misura a contatore

Dalle indagini svolte in sede di ricognizione risulta che parte delle utenze del servizio di acquedotto, in particolare nell'area montana, dove la gestione è stata finora condotta in economia dalle strutture comunali, non è dotata di contatori di misura. Nella pianificazione degli interventi è stato considerato l'incremento di utenze da contabilizzare e ne sono stati valutati tempi di realizzazione e costi di investimento.

Estensione della copertura e razionalizzazione dei servizi di fognatura e depurazione

La situazione relativa agli impianti fognari e di depurazione evidenzia la necessità di estensione della copertura del servizio e adeguamento delle strutture impiantistiche per la messa a norma degli scarichi ed il risanamento ambientale.

Gli interventi di disinquinamento all'interno del territorio devono svolgersi garantendo il mantenimento di standard qualitativi adeguati per i corpi idrici ricettori dei reflui trattati, in linea con i principi generali dettati dalle norme nazionali e comunitarie. Gli sversamenti provenienti dai centri di produzione del refluo devono quindi soddisfare determinate caratteristiche, le quali a loro volta implicano elevati standard di processo per il rispetto dei parametri attinenti al recapito finale delle acque reflue (riferiti sia al refluo da sversare che al ricettore). Le necessità di trattamento e quindi di impianto, sono contenute nella normativa nazionale di riferimento (D.L. 152/99) e nella sua applicazione regionale (Piano Regionale di Tutela delle Acque, Cap. 10 - Norme Tecniche di Attuazione).

In riferimento al D.L. 152/99 sono stati analizzati, in particolare, gli obblighi previsti dagli articoli 27 e 31, e le disposizioni riportate nell'allegato 5. Per quanto riguarda le fonti puntuali, coincidenti con gli insediamenti civili e produttivi, si sono prefissati i seguenti obiettivi:

- per gli agglomerati > 2.000 A.E. un trattamento secondario in rispetto dei limiti della tabella 1 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99;
- per gli agglomerati < 2.000 A.E. un trattamento appropriato (fosse Imhoff, impianti SBR, letti percolatori, biodischi, fitodepurazione e lagunaggio);
- per gli insediamenti produttivi il collettamento degli abitanti industriali equivalenti.

Per quanto riguarda le opere preposte alla depurazione delle acque reflue, analizzando le strutture esistenti e confrontando la loro efficacia con la normativa in vigore, è emerso che oltre all'inadeguatezza di tipo tecnologico, si riscontra anche un'inadeguatezza di tipo gestionale, determinata dall'elevata frammentazione e dispersione del servizio. Da queste valutazioni è nata la necessità di progettare una serie di interventi atti ad aumentare la capacità depurativa complessiva dell'Ambito, realizzando anche un grado di centralizzazione superiore a quello esistente. In molti casi si è trattato di prevedere degli ampliamenti degli impianti esistenti, mentre in altri si è optato per la costruzione di opere nuove, situazioni spesso accompagnate dall'abbandono di strutture piccole e non efficienti.

A queste esigenze si affianca l'opportunità di dotare il sistema di controlli automatizzati ed estendere la rete di monitoraggio e telecontrollo ai principali impianti di sollevamento fognario e depurazione, per una maggiore efficienza ed economicità della gestione.

Mantenimento della funzionalità e della sicurezza degli impianti e controllo di qualità

La problematica del mantenimento della capacità produttiva del patrimonio attuale è garantita dai piani di manutenzione straordinaria, che coinvolgono l'intero patrimonio dell'ATO. La programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria e periodica sostituzione dei cespiti in cattivo stato di conservazione sono stati determinati sulla base delle indicazioni dei gestori e derivano dalla valutazione del grado di ammortamento tecnico dei cespiti, calcolato in base all'età e allo stato di conservazione degli stessi.

Sono da prevedere, inoltre, interventi di adeguamento di tutti gli impianti di captazione, sollevamento, stoccaggio e trattamento delle acque alle normative antinfortunistiche ed igienico - sanitarie, al fine di garantire un servizio rispondente da tutti i punti di vista agli standard di legge.

Il gestore sarà tenuto a dotarsi "di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori", secondo quanto stabilito all'art. 26 della Legge 36/94.

Risparmio idrico

Alla luce della necessità di incentivare un utilizzo delle acque di buona qualità esclusivamente per gli usi potabili, al fine di salvaguardare le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruirne, di concerto con la Regione Marche si dovranno promuovere studi e progetti mirati al risparmio idrico e al riutilizzo dell'acqua proveniente dagli impianti di depurazione, trattata con processi spinti, oltre che la realizzazione di acquedotti alternativi alimentati con acqua di qualità inferiore per gli usi che non necessitano di acqua di ottima qualità.

